



STATUTO

Organizzazione di Volontariato **"CENTRO DI AIUTO ALLE DONNE MALTRATTATE - ODV"**

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione, laica, aconfessionale e apartitica denominata "Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate - ODV" in sigla "C.A.DO.M. - ODV" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli/le associati/e, le cariche associative sono elettive e tutti gli/le associati/e possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Monza (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli/le associati/e, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.7 L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione intende accogliere e accompagnare le donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, dignità e autostima. L'Associazione intende altresì sviluppare una forte solidarietà fra donne contro la violenza di ogni tipo e accogliere e accompagnare le donne straniere, favorendone l'integrazione a livello socio-culturale.

L'Associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati/e:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidali.

L'associazione può esercitare *attività diverse* da quelle di interesse generale individuate al comma precedente purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- accoglienza mediante colloqui telefonici per fornire le prime informazioni utili;
- colloqui volti ad elaborare un percorso individuale mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- consulenza psicologica con colloqui individuali o utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- consulenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile
- supporto mediante gruppi di auto-mutuo aiuto
- orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie
- promozione e gestione di progetti di sensibilizzazione e prevenzione con le scuole di ogni grado, rivolti ai giovani, ai genitori e agli insegnanti;
- collaborazione con i servizi sociali per il supporto ai minori, figli delle donne seguite dall'Associazione, vittime di violenza diretta o assistita;
- sviluppo di ricerca, dibattito e divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne, il riconoscimento del loro valore e l'inviolabilità del loro corpo, anche attraverso la proposta di nuove normative;
- organizzazione e gestione di percorsi di formazione rivolti ad operatori sociali, socio-sanitari, Forze dell'Ordine;
- informazione e diffusione della conoscenza di questi temi, attraverso la promozione di iniziative specifiche nonché di convegni, seminari ed incontri;
- produzione e raccolta di documentazione sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad esse collegate;
- promozione della ricerca, dello studio e dell'elaborazione delle esperienze dei Centri e delle Case delle donne, in quanto spazi di autonomia e di promozione di autonomia delle donne;
- costituzione di parte civile nei processi, ove la donna maltrattata ne faccia richiesta;
- partecipazione a reti interistituzionali per la prevenzione della violenza contro le donne e ad altre associazioni di secondo livello, con finalità solidali.

2.3 Ai sensi dell'art 33 Legge 117/2017, l'associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestatori/trici di lavoro autonomo o professionale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

2.4 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.



Articolo 3

Criteri ammissione associati/e

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le donne che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di età, lingua, nazionalità, religione e ideologia; possono inoltre aderire all'Associazione anche altre persone, purché l'Assemblea degli Associati/e, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 3.5, esprima all'unanimità il proprio consenso alla loro adesione.

3.2 Tutti gli/le associati/e hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati/e coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati/e fondatori/trici e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati/e ordinari/e. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato/a e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli/alle interessati/e.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati/e onorari/e quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 Gli associati/e possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; il contributo a carico degli/delle associati/e non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.8 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato/a e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato/a

4.1 La qualifica di associato/a si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato/a può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato/a le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato/a, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato/a, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei/delle soci/e che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.



Articolo 5

Diritti e doveri degli associati/e

5.1 Gli associati/e hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente, se iscritti/e da almeno un (1) mese;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati/e e accedere ai libri sociali e documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti/e membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento interno e dalla disciplina fiscale;

5.2 Gli associati/e sono tenuti/e a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo e comunque entro un massimo di n. 3 deleghe per associata.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli/delle Associati/e;
- il Consiglio Direttivo.
- il/la Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 Agli/alle associati/e che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. In nessun caso potrà essere attribuito alcun compenso.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati/e

7.1 L'assemblea degli/delle associati/e è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli/le associati/e ognuno dei/delle quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.



7.2 L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli/delle associati/e.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico/finanziario per l'anno successivo e approvare il rendiconto economico/finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai/dalle richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i/le componenti del Collegio dei/delle Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - deliberare sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento;
 - deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Associazione
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, fusione, scissione e liquidazione dell'associazione.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (anche e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei/delle destinatari/e, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli/delle associati/e diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli/delle associati/e presenti.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle associati/e. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei/delle presenti.

7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un/a segretario/a che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il/la Presidente.

7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli/delle associati/e. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli/le associati/e.



Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore.

8.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

8.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri/e, nominati dall'Assemblea tra i propri associati/e, da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.5 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il/la Presidente e un/a Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.6 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del/della Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri/e almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente.

8.7 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/delle presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del/della Segretario/a, che firma insieme al/alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli/delle associati/e che richiedano di consultarlo. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.8 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il/la Presidente e il/la Vice-Presidente;
- nominare il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a o il/la Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli/delle associati/e;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli/delle associati/e;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati



8.9 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

8.10 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso si esaurisca l'elenco dei/delle soci/e che hanno ottenuto voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, si procederà ad elezione suppletive solo per la sostituzione dei/delle componenti del Consiglio dimissionari/e.

Articolo 9

Il/la Presidente

9.1 Il/la Presidente dell'Associazione è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto/a. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il/la Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 E' autorizzato/a ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 E' autorizzato/a a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il/la Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/della Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei/delle Garanti

10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei/delle Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti/e anche tra i/le non associati/e. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei/delle supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I/le componenti così nominati/e scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli/le associati/e, tra questi/e e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei/delle Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;



- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- E' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli/delle associati/e;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi/e, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di ODV.

Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

12.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato/a.

12.5 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

12.6 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

12.7 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi nella relazione annuale o in una annotazione in calce al bilancio.

Art 13

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta alla Presidente, che li metterà a disposizione nei successivi cinque giorni per consultazione esclusivamente presso la sede della associazione.

Art 14 Volontari

I/le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività de/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117 del 2017,

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 15 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli/delle associati/e. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei/delle presenti.

15.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli/delle associati/e.

15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

15.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli/alle associati/e, agli/alle amministratori/trici e dipendenti della stessa.



Articolo 16

Disposizioni finali

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al D. L 117/2017 e successive modifiche e al Codice Civile.

Monza, 25 GIUGNO 2019